

**L. 30.10.2014 n. 161
(legge europea 2013-*bis*) -
Principali novità**

1 PREMESSA

La L. 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013-*bis*) contiene numerose disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La L. 30.10.2014 n. 161 è entrata in vigore il 25.11.2014 (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul S.O. n. 83 alla G.U. 10.11.2014 n. 261). Tuttavia, per alcune disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si segnalano le principali novità.

2 TASSAZIONE DEI SOGGETTI NON RESIDENTI - ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE PER I CONTRIBUENTI RESIDENTI

L'art. 7 della L. 161/2014 ha inserito il nuovo co. 3-*bis* nell'art. 24 del TUIR, in materia di tassazione dei soggetti non residenti.

Per effetto della nuova disposizione, i soggetti non residenti che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo potranno beneficiare di deduzioni e detrazioni d'imposta altrimenti non riconosciute ai non residenti, a condizione che nel proprio Stato di residenza essi non godano di benefici fiscali analoghi.

La norma presuppone che il soggetto rimanga non residente ai fini fiscali. Ciò avviene, ad esempio, se, pur ritraendo dalle attività italiane almeno il 75% del proprio reddito complessivo, la persona ha il proprio centro degli interessi vitali all'estero, in quanto ha nell'altro Stato i propri legami familiari.

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La novità riguarda i soli soggetti residenti:

- negli altri Stati appartenenti all'Unione europea;
- in Norvegia o in Islanda.

2.2 DECORRENZA

La novità si applica retroattivamente dal periodo d'imposta 2014.

2.3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Le modalità di attuazione della nuova disciplina saranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2.4 CONTRIBUENTI MINIMI

Per i soggetti non residenti che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito, viene espressamente consentita l'opzione per il regime dei contribuenti minimi, altrimenti preclusa per i non residenti.

Anche in questo caso, al beneficio sono ammessi i soli soggetti residenti negli altri Stati dell'Unione europea, in Norvegia o in Islanda.

Decorrenza

Non essendovi alcuna previsione di retroattività, l'opzione riguarderebbe i periodi d'imposta dal 2015 in avanti.

3 IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO (IVAFE) - MODIFICA DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 9 della L. 161/2014 ha modificato la tipologia di contratti di natura finanziaria a cui si applica

l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), equiparando tale imposta all'imposta di bollo.

3.1 INTRODUZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTO FINANZIARIO”

A seguito della modifica normativa, l'IVAFE diventa dovuta sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero.

Sono, quindi, soggetti all'IVAFE:

- i valori mobiliari;
- gli strumenti del mercato monetario;
- le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
- le varie tipologie di contratti a termine e derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari, ecc. (ossia i contratti di opzione, *future*, *swap*, ecc.);
- i contratti finanziari differenziali;
- ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.

3.2 DIFFERENZE RISPETTO AL PRECEDENTE AMBITO OGGETTIVO

Prima dell'approvazione della L. 161/2014, l'IVAFE si applicava sulle attività finanziarie detenute all'estero.

Ora il richiamo alle “attività finanziarie” è stato sostituito da “prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio”.

Pertanto, non scontano più l'imposta le valute estere (in banconote o monete) e i metalli preziosi. Inoltre, risultano esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVAFE anche le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli e i finanziamenti dei soci.

3.3 DECORRENZA

Il nuovo ambito di applicazione dell'IVAFE ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

4 NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

L'art. 8 della L. 161/2014 ha introdotto alcune novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

Nello specifico, la legge pone rimedio a due procedure di infrazione (n. 2012/2156 e 2012/2157), con le quali la Commissione europea aveva contestato all'Italia la violazione del principio di libera circolazione dei capitali, per effetto di due norme del Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni (DLgs. 346/90).

In particolare, veniva contestato all'Italia il fatto che:

- l'art. 3 co. 4 del DLgs. 346/90 garantisse l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni solo “a condizioni di reciprocità” per i trasferimenti a favore di enti pubblici esteri o di enti non lucrativi esteri;
- l'art. 12 del DLgs. 346/90 escludesse dalla base imponibile dell'imposta sulle successioni solo i titoli del debito pubblico italiani e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato od equiparati, e non anche quelli di altri Stati dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE).

La L. 161/2014 ha quindi modificato le norme sopra citate, in modo da “superare” i vizi individuati nelle procedure di infrazione.

4.1 DECORRENZA

Le nuove norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni sono entrate in vigore il 25.11.2014.

4.2 ESENZIONE PER I TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI ESTERI

La nuova formulazione dell'art. 3 co. 4 del DLgs. 346/90 prevede che non siano soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni altresì i trasferimenti a favore:

- di tutti gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni costituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo;
- a condizione di reciprocità, anche a favore degli enti pubblici, delle fondazioni e delle associazioni costituiti in tutti gli altri Stati.

Pertanto, con l'entrata in vigore della nuova disciplina, ad esempio, non vi è più alcuna differenza nel trattamento impositivo delle successioni o donazioni a favore di fondazioni italiane rispetto alle donazioni o successioni a favore di fondazioni istituite nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo.

Per quanto concerne, invece, le successioni o donazioni a favore di fondazioni istituite in Stati non appartenenti all'Unione europea né allo Spazio economico europeo, l'esenzione opererà solo a condizioni di reciprocità, esattamente come avveniva nella vigenza della precedente formulazione normativa.

4.3 ESENZIONE PER I TITOLI DI STATO ESTERI

Viene modificato l'art. 12 co. 1 lett. h) e i) del DLgs. 346/90, che esclude dall'attivo ereditario, tra l'altro, i titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato o equiparati.

La nuova formulazione normativa prevede, infatti, che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta sulle successioni si estenda anche:

- ai titoli del debito pubblico emessi da Stati appartenenti all'Unione europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
- agli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o ad essi equiparati, emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo.

Si ricorda, in proposito, che l'esenzione per i titoli di Stato concerne solo l'imposta sulle successioni, mentre tali titoli scontano normalmente l'imposta sulle donazioni.

5 INTRODUZIONE DEL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

L'art. 32 della L. 161/2014 disciplina il "certificato successorio europeo", in esecuzione degli obblighi contenuti nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4.7.2012 n. 650.

Lo scopo del certificato è quello di consentire agli eredi, ai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e agli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità, di far valere, in un altro Stato membro, la propria qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti e/o i loro poteri, senza necessità di porre in essere ulteriori atti formali.

5.1 DECORRENZA

Il certificato si applica "*alle successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015*". Pertanto, il certificato potrà essere rilasciato solo in relazione alle successioni apertesesi dal 17.8.2015.

5.2 AMBITO SOGGETTIVO

Il certificato può essere richiesto:

- dagli eredi,
- dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione,
- dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità,

che, in un altro Stato membro dell'Unione europea, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente:

- i loro diritti di eredi o legatari;
- e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.

5.3 CONDIZIONI PER IL RILASCIO

Il certificato successorio europeo viene rilasciato dal notaio italiano (senza limiti di competenza territoriale legata al luogo dell'apertura della successione e/o della situazione dei beni ereditari) se, alternativamente:

- il defunto risiedeva abitualmente in Italia al momento della morte;
- il defunto, avendo la cittadinanza italiana (al momento della scelta o al momento della morte), ha scelto la legge italiana come legge regolante la sua successione;
- il defunto non risiedeva abitualmente in Italia al momento della morte, ma in quel momento era cittadino italiano e i beni ereditari si trovano in Italia;
- il defunto non risiedeva abitualmente in Italia al momento della morte, ma i beni ereditari si trovano in Italia, purché la precedente residenza abituale del defunto fosse stabilita in Italia e non siano trascorsi più di 5 anni dal momento del cambio di residenza.

In assenza dei suddetti criteri, il certificato europeo viene rilasciato se esiste un collegamento sufficiente dello Stato italiano con la successione.

5.4 FUNZIONE DEL CERTIFICATO

Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:

- la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
- l'attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell'eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
- il potere (della persona indicata nel certificato) di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità.

L'uso del certificato:

- non è obbligatorio;
- non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri.

Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce effetti anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato.

6 RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE CHE COSTITUISCONO "RISORSE PROPRIE" DELL'UNIONE EUROPEA

L'art. 10 della L. 161/2014 prevede alcune novità in materia di riscossione coattiva delle entrate che costituiscono "risorse proprie" dell'Unione europea (es. dazi doganali e IVA all'importazione).

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 25.11.2014.

6.1 INIZIO DELL'ATTIVITÀ ESECUTIVA E CAUTELARE

Al fine di garantire la tempestività della riscossione coattiva delle risorse proprie dell'Unione europea, l'Agente della Riscossione deve attivare le attività esecutive e cautelari consentite:

- senza attendere il decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, prevista dall'art. 1 co. 544 della L. 228/2012;
- indipendentemente dall'ammontare della somma iscritta a ruolo.

6.2 ESCLUSIONE DEL RIMBORSO PRIMA DEL GIUDICATO

Per effetto del nuovo co. 3-*bis* dell'art. 68 del DLgs. 546/92, per le risorse proprie dell'Unione europea rimangono ferme le prescrizioni del regolamento del Consiglio 9.10.2013 n. 952 e delle altre disposizioni comunitarie in materia.

Per effetto di tale modifica, a meno che venga prestata idonea garanzia, la restituzione delle somme pagate in base all'atto impositivo avviene solo dopo la formazione del giudicato.

Non è infatti applicabile la disposizione che prevede che, se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale deve essere rimborsato d'ufficio:

- entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, anche se impugnata;
- con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali.

6.3 ESCLUSIONE DELL'ANNULLAMENTO DEI CREDITI FINO A 2.000,00 EURO

I crediti dello Stato per risorse proprie dell'Unione europea, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31.12.99, anche se non superiori a 2.000,00 euro (importo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), non possono essere "automaticamente annullati" ma restano in carico all'Agente della Riscossione.

7 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI SCISSIONE

L'art. 27 della L. 161/2014 ha modificato l'art. 2506-*ter* c.c., in materia di scissione.

Per effetto di tale intervento, viene previsto che, se la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimenti in natura, la relazione degli amministratori debba menzionare, ove prevista, la relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c. per la valutazione dei beni apportati, nonché il Registro delle imprese presso cui tale relazione è stata depositata.

Entrata in vigore

La nuova disciplina è entrata in vigore il 25.11.2014.